



# COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Provincia di Siena

## AREA CONTABILE

Responsabile: Rustici Cinzia

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

RIFERIMENTO PRATICA: PRDC - 39 - 2020

Oggetto: **MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19**

**Oggetto: MODIFICA ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER MISURE AGEVOLATIVE A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19**

PRESO atto che con la Legge 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VISTO che con l'art.1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*, vengono sostituite le precedenti forme di prelievo IMU e TASI ed istituita la nuova IMU;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 38 del 22/07/2014 con la quale veniva approvato il REGOLAMENTO per l'istituzione e l'applicazione della Tari (ALLEGATO C alla suddetta deliberazione) e le successive deliberazioni di modifica;

VISTO che il Regolamento di cui sopra deve in particolare stabilire condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del tributo;

VISTO Il comma 660, della legge n. 147 del 2013, che prevede che il Comune possa deliberare *“ulteriori riduzioni ed esenzioni”* rispetto a quelle già previste dalla normativa ed elencate nel comma 659 della stessa legge;

RILEVATO che tali riduzioni ed esenzioni possono essere disposte attraverso apposite

autorizzazioni di spesa e devono essere assicurate attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, ovvero a carico del bilancio comunale;

CONSIDERATO dunque che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all'anno di riferimento;

CONSIDERATO che le riduzioni in questione, rivolte a specifiche categorie economiche colpite dalle conseguenze dell'emergenza sanitaria da COVID-19, possono essere finanziate con entrate proprie del bilancio ovvero da altre risorse proprie del Comune, quali l'avanzo di amministrazione e altre disponibilità, anche straordinarie, dell'ente;

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria da COVID-19 e il protrarsi delle misure contenitive hanno causato una grave situazione di difficoltà finanziaria che attanaglia anche le imprese del territorio e che rischia di aggravarsi ulteriormente, in particolare, per alcune categorie economiche che hanno dovuto sospendere l'attività o esercitarla in forma ridotta;

VISTO che in questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni e/o riduzioni correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19;

RICHIAMATO il così detto "Decreto di Rilancio", D.L. n. 34 del 19/05/2020, che introduce misure immediate a sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall'emergenza sanitaria;

VISTA la deliberazione consiliare in pari data con la quale vengono apportate le variazioni di bilancio conseguenti all'adozione di tale deliberazione;

RILEVATO opportuno e necessario rafforzare maggiormente le misure agevolative a sostegno del lavoro e dell'economia locale;

VISTA la Deliberazione 5 Maggio 2020, 158/2020/R/RIF, avente per oggetto "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19*" con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) detta le regole per l'adozione degli "sconti" da applicare sulle tariffe rifiuti alle categorie economiche colpite dalla crisi;

DATO ATTO che, nell'ambito territoriale rifiuti Toscana Sud a cui appartiene il Comune di San Casciano dei Bagni, le funzioni di Ente territorialmente competente di cui alla deliberazione Arera N. 158/2020 sono esercitate dall'Autorità per il servizio integrato dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, come precisato nell'art. 3 del suo Statuto, "ad eccezione delle funzioni attinenti alla determinazione, accertamento e riscossione del tributo comunale TARI, che restano nella esclusiva competenza delle Amministrazioni Comunali."

CONSIDERATO che:

- il prelievo sui rifiuti deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio rifiuti, così come dispone, infatti, l'art. 1, comma 654, della legge n. 147 del 2013 che cita "*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al*

*servizio*”;

- che i Comuni e le società di gestione dell’igiene urbana dovranno applicare lo "sconto" alla quota variabile della tariffa, quella che misura l’utilizzo del servizio in base al principio "chi inquina paga" secondo le regole dettate nella sopra richiamata Deliberazione 5 Maggio 2020, 158/2020/R/RIF;

TENUTO CONTO di quanto sopra si ritiene opportuno modificare il vigente Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TaRi come meglio sotto indicato, con l’istituzione dei sotto indicati articoli:

***“Art. 12bis – Misure agevolative per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza COVID-19 a favore di determinate categorie di utenze:***

**1) Il tributo è ridotto nella parte variabile e nella parte fissa per numero 4 mesi (pari al 33% del totale dell’imposta), limitatamente all’anno di gestione 2020, per le utenze e attività sotto individuate:**

**- utenze non domestiche relative ad attività rimaste chiuse come da decreto del 10/03/2020, comprese anche le attività sotto elencate:**

- a) alberghi con e senza ristoranti;**
- b) agriturismo;**
- c) affittacamere;**
- d) case e appartamenti per vacanze;**
- e) bed & breakfast;**
- f) case per ferie;**

**sono escluse dalle riduzione le seguenti attività:**

- Case di cura e di riposo**
- Banche ed istituti di credito**
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi ed ortofrutta**
- Farmacie**
- Uffici pubblici, partiti politici**

**2) il tributo è ridotto del 30% della tariffa nella parte variabile alle Utenze domestiche non residenti;**

**Art.17bis - Riscossione rate per l’anno 2020 a seguito dell’emergenza Covid-19**

**1. Il versamento per l’anno 2020 deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di settembre novembre 2020 e il 26 febbraio 2021.**

RITENUTO necessario ed opportuno modificare, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, il Regolamento per l’istituzione e l’applicazione della TaRi del Comune di San Casciano dei Bagni;

RICHIAMATO l’art. 53, comma 16 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come sostituito dall’art, 27, comma 8, della Legge 28 Dicembre 2001, n. 448, che cita: " *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante*

*istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione..... omissis...";*

RICHIAMATO il D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, rubricato “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 Marzo 2020, n. 70, edizione straordinaria, che proroga al 31 Luglio 2020 l'approvazione del Bilancio di previsione 2020-2022;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia e la Legge 27 Luglio 2000, n. 212, "Statuto dei Diritti del Contribuente" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il parere del Revisore dei Conti;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

#### **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- di approvare le modifiche al Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della TaRi con l'istituzione dei sotto indicati articoli:

**“Art. 12bis – Misure agevolative per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza COVID-19 a favore di determinate categorie di utenze:**

**1. Il tributo è ridotto nella parte variabile e nella parte fissa per numero 4 mesi (pari al 33% del totale dell'imposta), limitatamente all'anno di gestione 2020, per le utenze e attività sotto individuate:**

**- utenze non domestiche relative ad attività rimaste chiuse come da decreto del 10/03/2020, comprese anche le attività sotto elencate:**

- a) alberghi con e senza ristoranti;**
- a) agriturismo;**
- b) affittacamere;**
- c) case e appartamenti per vacanze;**
- d) bed & breakfast;**
- e) case per ferie;**

**sono escluse dalle riduzione le seguenti attività:**

- Case di cura e di riposo**
- Banche ed istituti di credito**
- Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi ed ortofrutta**
- Farmacie**
- Uffici pubblici, partiti politici**

**2) il tributo è ridotto del 30% della tariffa nella parte variabile alle Utenze domestiche non residenti;**

**Art.17bis - Riscossione rate per l'anno 2020 a seguito dell'emergenza Covid-19**

**1. Il versamento per l'anno 2020 deve essere effettuato in n. 3 rate scadenti il giorno 30 dei mesi di settembre e novembre 2020 e il 26 febbraio 2021.**

- di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto a partire dal 1° gennaio 2020 nei termini e nella misura stabiliti nello stesso Regolamento;
- di pubblicare la presente deliberazione e l'allegato regolamento, ai sensi dell'art. 1, comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia delle Finanze, entro il 28 Ottobre del corrente anno;
- di adempiere agli obblighi di pubblicità come previsto dalla normativa vigente;
- di riservarsi altri eventuali provvedimenti previsti dalla legge al momento in cui gli stessi risultassero necessari;
- *di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV comma, del D. Lgs. del 18.08.2000, n. 267.*

San Casciano dei Bagni, 27-07-2020

**Il Responsabile**  
f.to **Rustici Cinzia**

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.